

Comune di Santena (Torino)

Delibera C.C. n. 20 del 22/06/2020 - Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C., ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i. - Approvazione del Progetto Definitivo

Delibera C.C. n. 20 del 22/06/2020 - Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C., ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i. - Approvazione del Progetto Definitivo

Premesso che:

- il Comune di Santena è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (Variante Generale) approvato con DGR n.10-15219 del 30/03/2005 e modificato con una serie di Varianti Parziali ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i.;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso predisporre una ulteriore Variante Parziale al PRG, esclusivamente finalizzata a eliminare la previsione denominata "Area per attrezzature private di interesse generale (Hp)", rimasta inattuata per oltre 25 anni;
- l'area "Hp", destinata all'insediamento di una clinica privata, fu introdotta nel previgente PRG con specifico Piano Particolareggiato in variante, ai sensi dell'art.40 della LR 56/1977, adottato con DCC n.29 del 25/03/1992 e approvato con DGR n.110-27049 del 30/07/1993;
- tale intervento non fu attuato entro i dieci anni di validità del Piano Particolareggiato (1993-2003);
- l'Amministrazione Comunale decise tuttavia di prolungare la possibilità di utilizzo dell'ambito con la Variante Generale approvata nel 2005 (PRG vigente), confermando i parametri edificatori e gli usi a suo tempo stabiliti per l'intera area, assoggettata alla redazione di un nuovo PP;
- nel 2012, di fronte all'inutile decorso del secondo decennio di vigenza della previsione urbanistica, senza che ne fosse stata avviata l'attuazione, e preso atto del recesso da ogni opzione di utilizzo dei terreni da parte della società promotrice, l'Amministrazione comunale era ormai determinata a disporre lo stralcio dell'area, anche al fine di eliminare inutili ipotesi di consumo di suolo, in sintonia con le disposizioni del PTC2, da poco approvato;
- l'intenzione di riportare l'area all'originaria destinazione agricola fu tuttavia sospesa, poiché, in esecuzione della L. 135/2012, la Regione Piemonte iniziò a programmare l'adeguamento della propria rete ospedaliera, prospettando, tra gli interventi prioritari, la realizzazione di un nuovo ospedale unico nell'Azienda Sanitaria Locale TO5, al fine di sostituire i presidi di Carmagnola, Chieri e Moncalieri;
- nell'ambito del coordinamento delle iniziative politico-programmatorie e delle azioni tecnico-amministrative finalizzate all'individuazione del sito sul quale costruire il nuovo polo sanitario, il Comune di Santena segnalò la disponibilità dell'area Hp, ubicata in posizione baricentrica rispetto all'intero territorio amministrativo dell'ASL e avente già una destinazione urbanistica coerente; a tal fine con deliberazione C.C. n.57 del 17/12/2015 prese atto dello studio di prefattibilità del nuovo ospedale ASL TO5 prodotto in data 2013 dall'Azienda Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Piemonte che individuava nel territorio Santenese la presenza di un sito idoneo ad ospitare l'infrastruttura proponendone pertanto la propria candidatura;
- successivamente in una prima rivalutazione dell'interesse regionale, con DGR n.40-4084 del 17/10/2016 la Regione Piemonte ha infine individuato nell'area in località Cenasco di Moncalieri, in contiguità con il Movicentro di Trofarello, il sito più idoneo per il Nuovo

Ospedale Unico di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino e con DGR n.61-8115 del 14/12/2018 è stato approvato lo specifico Studio di Fattibilità dell'intervento;

- essendo quindi superata anche l'eventualità di adibire l'area Hp all'insediamento dell'ospedale unico dell'ASL TO5, con la presente Variante Parziale n.16 l'Amministrazione Comunale intende riportare l'ambito alla destinazione agricola, eliminando così qualsiasi previsione di consumo di suolo.

Considerato che:

- I contenuti della suddetta modifica sono riconducibili alla fattispecie della Variante Parziale di cui all'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i.;
- è stato conferito l'incarico all'Arch. Gian Carlo Paglia (STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA, via Per Cuceglio, 5 – 10011 Agliè TO) per la predisposizione della Variante Parziale n.16 al PRG;
- ai sensi dell'art.17, c.8 della LR 56/1977 e s.m.i., le Varianti Parziali devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (fase di *screening*);
- ai sensi della DGR n.25-2977 del 29/02/2016 “*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela e uso del suolo)*” è stato avviato il procedimento integrato “in maniera contestuale” (Allegato 1, capitolo 2, punto j.1 della DGR);
- la Variante non concerne l'apposizione di vincoli espropriativi, pertanto non è stato necessario espletare le procedure di cui all'art.11 del DPR 327/2001;
- è stato redatto apposito elaborato di “*Verifica di compatibilità acustica*” a firma del professionista Dott. Stefano Roletti, che dimostra che le modifiche contemplate dalla Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica comunale vigente, dal momento che non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione;
- non è stato necessario allegare approfondimenti in merito all'idoneità idraulico-geologica, dal momento che non vengono introdotte nuove previsioni insediative;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 19/02/2020 è stato pertanto adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale n.16 al PRG, comprensivo del “*Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS*”;
- il Progetto Preliminare è stato pubblicato sull'Albo Pretorio Informatico del Comune per 30 giorni consecutivi (dal 18/03/2020 al 17/04/2020 – pubblicazione n. 282/2020), durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione;
- non sono pervenute osservazioni;
- copia del Progetto Preliminare è stata inviata alla Direzione “Territorio Trasporti” della Città Metropolitana di Torino in data 17/03/2020, con nota prot. n. 3320, per gli opportuni adempimenti previsti;
- la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso, in data 23/04/2020, il Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale n.16 con il PTC2, dichiarato con Determinazione Dirigenziale n.1337 del 22/04/2020, formulando alcune osservazioni in merito all'articolazione della delibera;
- in seguito all'acquisizione dei pareri formulati dagli Enti competenti in materia ambientale, in data 15/06/2020 prot.n.5965 l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS;
- il suddetto parere è stato trasmesso all'urbanista incaricato Arch. Gian Carlo Paglia, per le opportune valutazioni;
- in data 16/06/2020, al prot. n. 6036 è stato quindi acquisito il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.16 al PRG, costituito dai seguenti elaborati:
 - a. “*Relazione illustrativa*”;

- b. *Tav. P2 PRGC Aggiornato – scala 1/5000*
- c. *Tav. P3 – 1 PRGC Aggiornato – scala 1/2000*
- d. *Tav. P3 – 2 PRGC Aggiornato – scala 1/2000*
- e. *Tav. P3- 3 PRGC Aggiornato – scala 1/2000*
- f. *Tav. P3- 4 PRGC Aggiornato – scala 1/2000*
- g. *“Norme di attuazione Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Variante Parziale n. 16”;*
- h. *“Verifica di coerenza con il PPR”;*
- i. *“Verifica di compatibilità acustica” (a firma del Dott. Stefano Roletti).*

Dato atto che :

- la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti ed è coerente con obiettivi, indirizzi e direttive che riguardano le componenti interessate: articolo 14 “Sistema idrografico”, articolo 25 “Patrimonio rurale storico”, articolo 32 “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico”, articolo 40 “Insediamenti rurali”;
- come dichiarato nella Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n.1337 del 22/04/2020, la Variante non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21/07/2011, e con i progetti sovracomunali, e non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
- il PRG di Santena è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po;
- secondo l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, aggiornato al 29/02/2020, il Comune di Santena non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno, esclusione e osservazione relative ad aziende Seveso ubicate in Comuni contermini;
- riguardo ai disposti di cui all’art.17, cc.5, 6 e 7 della LR 56/1977 e s.m.i., la Variante n.16 presenta le condizioni per essere classificata come “parziale”, in quanto soddisfa i seguenti punti di cui al c. 5:
- con riferimento alla **lettera a)**, **non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;** l’area Hp fu infatti introdotta nel PRG vigente fino al 2005 attraverso una procedura di variante specifica con contestuale piano particolareggiato, approvato nel 1993. Tale PP disciplinava la realizzazione di una clinica privata, relativamente avulsa dal contesto urbano, e non determinava alcuna significativa ricaduta sull’assetto insediativo e sull’armatura infrastrutturale del territorio comunale;
- con riferimento alla **lettera b)**, **non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;** per quanto l’area Hp potesse avere una valenza di interesse sovracomunale, non è certamente assimilabile a un’infrastruttura, in quanto destinata all’insediamento di una clinica privata, del tutto avulsa sia da qualsiasi connessione funzionale con il sistema socio-sanitario pubblico, sia da contestuali interventi urbanizzativi di interesse generale;

- con riferimento alle **lettere c) e d)**, **non riduce né aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt.21 e 22 della LR 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla legge**, come dimostra la tabella allegata più sotto;
- con riferimento alla **lettera e)**, **non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente**;
- con riferimento alla **lettera f)**, **non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive**; si precisa anche che l'area Hp non risulta ascrivibile alla categoria delle superfici territoriali destinate ad attività economiche, e non è mai stata computata come tale nel dimensionamento di piano;
- con riferimento alla **lettera g)**, **non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente**;
- con riferimento alla **lettera h)**, **non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti**.
- con riferimento al rispetto dei parametri di cui all'art.17, c.5 della LR 56/1977, anche in considerazione delle precedenti varianti parziali approvate dal Comune, non sono stati superati i limiti imposti per le varianti parziali, come si evince dai seguenti prospetti numerici:

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRG = 11.920 abitanti

SUPERFICI PER SERVIZI

Variazioni massime concesse con VP: +/- 0,5 mq/ab = +/- 5.960 mq

SUPERFICI TERRITORIALI RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE

Totale delle ST per attività economiche esistenti e previste = 1.153.728 mq

Incremento massimo di ST concesso con VP: 3% = 34.611,84 mq

N. VARIANTE PARZIALE	ESTREMI DI APPROVAZIONE / ADOZIONE	PARAMETRI ART.17, C.5 LR 56/1977			
		LETT. C)	LETT. D)	LETT. E)	LETT. F)
1	DCC n.48 del 04/11/2005	-	-	-	+ 10.857
2	DCC n.18 del 12/05/2006	-	-	-	
3	DCC n.33 del 21/06/2006	-	-	-	+ 2.104
4	DCC n.54 del 20/11/2006	-	-	-	
5	DCC n.53 del 20/11/2006	-	-	-	
6	DCC n.12 del 05/03/2007	-	-	-	
7	DCC n.23 del 10/04/2007	-	+ 962,67	-	+ 4.778
8	DCC n.22 del 10/04/2007	-	+ 1.511	-	
9	DCC n.42 del 26/09/2008	-	-	-	+ 680
10	DCC n.44 del 28/06/2010	-	-	-	+ 2.100
11	DCC n.16 del 22/04/2011	-	+ 1.709	-	+ 1.709
12	DCC n.16 del 28/04/2014	- 1.648	+ 130	-	+ 1.648
13	DCC n.4 del 26/04/2018	-	+ 268	-	+ 2.132
14	(adozione: DCC n.39 del 30/07/2019)	-	+ 250	-	+ 4.692
15	(adozione: DCC n.49 del 30/09/2019)	- 1.848	-	-	+ 1.848

TOTALI	- 3.496 mq	+ 4.830,67 mq	-	+ 32.548 mq
	+ 1.334,67 mq			

- con riferimento ai disposti dell'art.17, c.6 della LR 56/1977, la Variante n.16 non comporta nuove previsioni insediative, che devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare.

Visti :

- l'articolo 17, comma 5 della LR 56/1977;
- la DGR n.25-2977 del 29/02/2016;
- il PRG vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 19/02/2020 di adozione del Progetto Preliminare della Variante;
- il parere dell'Organo Tecnico Comunale di non assoggettabilità alla VAS;
- il pronunciamento di compatibilità della Variante con il PTC2, formulato dalla Direzione "Territorio Trasporti" della Città Metropolitana di Torino con Determinazione Dirigenziale n.1337 del 22/04/2020;

Visto lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio nonché il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) in particolare l'articolo 42;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Acquisito al riguardo il parere della Commissione competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio comunale

In relazione a quanto sopra si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.16 al PRG vigente, ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s. m. i., costituito dai seguenti elaborati:
 - a. "Relazione illustrativa";
 - b. Tav. P2 PRGC Aggiornato – scala 1/5000
 - c. Tav. P3 – 1 PRGC Aggiornato – scala 1/2000
 - d. Tav. P3 – 2 PRGC Aggiornato – scala 1/2000
 - e. Tav. P3- 3 PRGC Aggiornato – scala 1/2000
 - f. Tav. P3- 4 PRGC Aggiornato – scala 1/2000
 - g. "Norme di attuazione Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Variante Parziale n. 16";
 - h. "Verifica di coerenza con il PPR";
 - i. "Verifica di compatibilità acustica" (a firma del Dott. Stefano Roletti).

- di dare atto che, ai sensi dell'art.17, c.8 della LR 56/1977 e s.m.i., la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (fase di *screening*), svolta "in maniera contestuale" al Progetto Preliminare (Allegato 1, capitolo 2, punto j.1 della DGR n.25-2977 del 29/02/2016);
- 2. di dare atto che, in seguito all'acquisizione dei pareri formulati, in data 15/06/2020 prot.n.5965 l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS;
- 3. di dare atto che la Variante non concerne l'apposizione di vincoli espropriativi, pertanto non è stato necessario espletare le procedure di cui all'art.11 del DPR 327/2001;
- 4. di dare atto che è stato redatto apposito elaborato di "Verifica di compatibilità acustica" a firma del professionista Dott. Stefano Roletti, che dimostra che le modifiche contemplate dalla Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica comunale vigente, dal momento che non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione;
- 5. di dare atto che non è stato necessario allegare approfondimenti in merito all'idoneità idraulico-geologica, dal momento che non vengono introdotte nuove previsioni insediative;
- 6. di dare atto che la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- 7. di dare atto che, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti ed è coerente con obiettivi, indirizzi e direttive che riguardano le componenti interessate: articolo 14 "Sistema idrografico", articolo 25 "Patrimonio rurale storico", articolo 32 "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico", articolo 40 "Insediamenti rurali";
- 8. di dare atto che, come dichiarato nella Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n.1337 del 22/04/2020, la Variante risulta conforme con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21/07/2011, e con i progetti sovracomunali, e non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
- 9. di dare atto che il PRG di Santena è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po;
- 10. di dare atto che, secondo l'Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, aggiornato al 31/12/2018, il Comune di Santena non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno, esclusione e osservazione relative ad aziende Seveso ubicate in Comuni contermini;
- 11. di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", con riferimento ai disposti di cui all'art.17, cc.5, 6 e 7 della LR 56/1977 e s. m. i.;
- 12. di dare incarico al Dipartimento Pianificazione e Gestione Territorio per la trasmissione della presente deliberazione debitamente esecutiva alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale; di trasmettere l'estratto della precedente deliberazione al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte completo della dichiarazione di ottemperanza degli adempimenti previsti dall'art. 85 della L.R. 19/2018;
- 13. di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l'oggetto, ai sensi della Legge 241/91, l'Arch. Renato Chiavero – Responsabile Servizio Pianificazione Territorio PO ;

14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs 267/2000.